



COMUNE DI RANICA PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE INTERNA

- **Approvato** con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 25.05.2000
- Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 21.11.2002
- Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del 21.06.2007

Articolo 1	3
Premessa	3
CAPO I	3
INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI	3
Articolo 2	3
Destinazione dell'incentivo per la progettazione di opere e lavori pubblici	3
Articolo 3	3
Ambito oggettivo d'applicazione	3
Articolo 4	3
Individuazione dell'aliquota dell'incentivo	3
Articolo 5	4
Costituzione dell'incentivo	4
Articolo 6	4
Soggetti beneficiari dell'incentivo	4
Articolo 7	4
Costituzione dell'ufficio di progettazione e direzione lavori	4
Articolo 8	5
Criteri di ripartizione dell'incentivo	5
Articolo 9	6
Liquidazione dell'incentivo	6
Articolo 10	7
Oneri per le assicurazioni	7
CAPO II	7
INCENTIVO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE	7
Articolo 11	7
Destinazione dell'incentivo per la redazione degli atti di pianificazione	7
Articolo 12	7
Ambito oggettivo d'applicazione	7
Articolo 13	7
Costituzione dell'incentivo	7
Articolo 14	7
Soggetti beneficiari dell'incentivo	7
Articolo 15	8
Conferimento dell'incarico	8
Articolo 16	8
Criteri di ripartizione dell'incentivo	8
Articolo 17	8
Liquidazione dell'incentivo	8
CAPO III	9
NORME FINALI	9
Articolo 18	9
Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri	9
Articolo 19	9
Entrata in vigore del regolamento	9

Articolo 1 Premessa

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità per la determinazione dell'ammontare degli incentivi previsti dalla normativa di cui al comma precedente nonché per la ripartizione dei medesimi.

CAPO I INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Articolo 2 Destinazione dell'incentivo per la progettazione di opere e lavori pubblici

1. Ai sensi dell'art. 92 comma 5, del D.Lgs. 163/2006, una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Tale somma deve intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alla sua erogazione ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune.
2. Per la realizzazione di ciascuna opera o di ciascun lavoro pubblico, il Comune costituisce un ufficio di progettazione e direzione dei lavori, comprendente anche il personale dell'ufficio contratti e del settore finanziario, qualora siano direttamente coinvolti nell'attività di progettazione, sulla base di apposita determinazione del dirigente responsabile della formazione e dello svolgimento del programma delle opere pubbliche.

Articolo 3 Ambito oggettivo d'applicazione

1. Agli effetti della presente disciplina, si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006, nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria.
2. I progetti preliminari/definitivi/esecutivi, devono avere le caratteristiche definite dall'art. 93 del D.Lgs. 163/2006.
3. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purchè aventi la propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Articolo 4 Individuazione dell'aliquota dell'incentivo

1. La percentuale effettiva dell'incentivo, da intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alla sua erogazione ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune, è determinata, in relazione all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) importo di lavori a base di gara fino a € 500.000,00 2%

b) importo di lavori a base di gara tra € 500.000,01 e € 800.000,00	1,95%
c) importo di lavori a base di gara superiore a € 800.000,00	1,90%

Articolo 5 Costituzione dell'incentivo

1. La somma costituente l'incentivo confluisce nelle somme a disposizione dell'Amministrazione di ciascun progetto ed è ripartita secondo i criteri di cui al presente regolamento.
2. L'entità del compenso è stabilita sull'importo a base di gara preventivato delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche.
3. Nel programma delle opere pubbliche viene indicato espressamente se la progettazione, la redazione del piano della sicurezza, la direzione dei lavori e i collaudi saranno compiuti dagli uffici comunali o se verranno utilizzati professionisti esterni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006.
4. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, e aggiornato del maggior onere per la redazione della perizia stessa, ai sensi del precedente art. 3, ultimo comma.
5. Le somme occorrenti per la erogazione dell'incentivo fanno carico agli stanziamenti annuali previsti per la realizzazione dei singoli lavori, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e sono assegnate ad apposita voce del bilancio.

Articolo 6 Soggetti beneficiari dell'incentivo

1. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati nei dipendenti dell'ente che partecipano o collaborano alla redazione del progetto e del piano della sicurezza nelle delle loro varie componenti tecniche ed amministrative, nonché nei dipendenti dell'ente incaricati della direzione dei lavori e dei collaudi e precisamente:
 - a) nel responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006;
 - b) nel progettista dell'opera (tecnico che, nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assume la responsabilità della progettazione, nelle varie forme della progettazione preliminare, definitiva e/o esecutiva, firmandone i relativi elaborati);
 - c) nell'incaricato della redazione del piano della sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (tecnico che, nell'ambito delle competenze connesse al proprio profilo professionale, assume la responsabilità della redazione del piano della sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, firmandone i relativi elaborati);
 - d) nell'incaricato della direzione dei lavori;
 - e) nell'incaricato del collaudo;
 - f) nel personale tecnico e amministrativo che ha collaborato con il personale di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) nonché nel personale del settore finanziario in quanto abbia collaborato alla redazione dei piani economico-finanziari, se necessari;

Articolo 7 Costituzione dell'ufficio di progettazione e direzione lavori

1. L'ufficio di progetto e direzione dei lavori è costituito dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla realizzazione del programma delle opere pubbliche.
2. La composizione dell'ufficio di progetto e direzione dei lavori è definita con atto formale di conferimento dell'incarico, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere

direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci del Comune.

3. Il conferimento degli incarichi deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di dipendenti del Comune, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
4. L'espletamento dell'incarico non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
5. Con l'atto di conferimento dell'incarico deve essere :
 - a) individuato il lavoro od opera da progettare;
 - b) determinato l'importo presuntivo a base di gara;
 - c) determinata la percentuale effettiva dell'incentivo sulla base di quanto statuito dal precedente articolo 4;
 - d) fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
 - e) individuato ogni singolo dipendente, con relativa categoria, profilo professionale e funzione;
 - f) definiti eventuali servizi o attività indispensabili per la realizzazione del lavoro o dell'opera, da acquisire all'esterno dell'Ente;
 - g) definita la misura della riduzione dell'incentivo per ritardi o inadempienze dell'ufficio di progetto e direzione lavori, tenendo conto del grado di complessità dell'opera da realizzare.
6. Gli incarichi sono conferiti con determinazione del dirigente responsabile della formazione e dello svolgimento del programma delle opere pubbliche.

Articolo 8 **Criteri di ripartizione dell'incentivo**

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun progetto esecutivo approvato, tra il personale indicato all'articolo 6, con le seguenti percentuali, comprensive degli oneri riflessi a carico del Comune, se viene effettuato il collaudo:

	lavori di importo fino a 500.000 €	lavori di importo tra 500.000,01 e 800.000 €	lavori di importo maggiore di 800.000 €
al personale di cui alla lettera a)	20%	15%	12%
al personale di cui alla lettera b)	30%	30%	30%
al personale di cui alla lettera c)	5%	5%	5%
al personale di cui alla lettera d)	20%	28%	35%
al personale di cui alla lettera e)	5%	5%	3%
al personale di cui alla lettera f)	20%	17%	15%

2. L'incentivo viene ripartito, per ciascun progetto esecutivo approvato, tra il personale indicato all'articolo 6, con le seguenti percentuali, comprensive degli oneri riflessi a carico del Comune, se non viene effettuato il collaudo:

	lavori di importo fino a 500.000 €	lavori di importo tra 500.000,01 e 800.000 €	lavori di importo maggiore di 800.000 €
al personale di cui alla lettera a)	20%	15%	12%
al personale di cui alla lettera b)	30%	30%	30%
al personale di cui alla lettera c)	5%	5%	5%
al personale di cui alla lettera d)	25%	33%	38%
al personale di cui alla lettera f)	20%	17%	15%

3. Se più soggetti sono individuati per i punti f) del precedente articolo 6, la quota spettante viene ripartita, in fase di costituzione dell'ufficio di progetto, proporzionalmente alle specifiche competenze professionali ed all'effettivo apporto al procedimento.

4. Se lo stesso soggetto viene individuato per più funzioni fra quelle indicate al precedente articolo 6, la quota ad esso spettante è costituita dalla somma di ciascuna voce alla quale è assegnato.
5. Qualora ai dipendenti dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni, la quota da calcolarsi sulle percentuali di cui ai punti 2, 6 e 7 del precedente comma 1, è la seguente:
 - a) solo progetto preliminare 0,30
 - b) solo progetto definitivo 0,70
 - c) solo progetto definitivo ed esecutivo congiunto e fuso in un'unica fase 0,90
 - d) solo progetto esecutivo 0,70
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico di questo Comune, costituiscono economie di spesa.
7. Nessuna ripartizione verrà operata qualora i progetti non vengano validati o nel caso in cui, ai fini della loro realizzazione, debbano essere modificati o integrati a cura di terzi. L'incentivo non è ripartito o, se ripartito, è in ogni caso recuperato, qualora nel corso dei lavori sia necessario appattare al progetto le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006, che incidano in misura superiore al 15% dell'importo contrattuale
8. Gli importi da liquidare sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti nonché di tutti gli oneri accessori connessi alla sua erogazione ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune.
9. I dipendenti che parteciperanno all'ufficio di progetto e direzione dei lavori non potranno usufruire del lavoro straordinario per le attività connesse all'incarico di cui al precedente articolo 7.

Articolo 9 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo, per ciascuna opera o lavoro pubblico, è effettuata dal dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche, con eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui al precedente articolo 7, secondo il seguente schema:

	lavori di importo fino a 800.000 €	lavori di importo maggiore di 800.000 €
al personale di cui alla lettera a)	30 gg. da approvazione collaudo / CRE	50% entro 30 gg. validazione progetto 50% entro 30 gg. da approvazione coll. / CRE
al personale di cui alla lettera b)	30 gg. validazione progetto	30 gg. validazione progetto
al personale di cui alla lettera c)	30 gg. approvazione collaudo / CRE	50% entro 30 gg. validazione progetto 50% entro 30 gg. da approvazione coll./CRE
al personale di cui alla lettera d)	30 gg. approvazione collaudo / CRE	In proporzione agli stati avanzamento lavori, entro 30 gg. dall'approvazione
al personale di cui alla lettera e)	30 gg. approvazione collaudo	30 gg. approvazione collaudo
al personale di cui alla lettera f)	30 gg. approvazione collaudo / CRE	30 gg. approvazione collaudo / CRE

2. I termini previsti dal precedente comma possono essere automaticamente prorogati fino alla data del pagamento del primo stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Articolo 10
Oneri per le assicurazioni

1. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione, con esclusione delle eventuali responsabilità penali.

CAPO II
INCENTIVO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Articolo 11
Destinazione dell'incentivo per la redazione degli atti di pianificazione

1. Ai sensi dell'art. 92 comma 6, del D.Lgs. 163/2006, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di ciascun atto di pianificazione comunque denominato, incluso nella programmazione comunale dell'anno di riferimento, è ripartita tra i dipendenti dell'ufficio tecnico comunale che lo abbiano redatto.

Articolo 12
Ambito oggettivo d'applicazione

1. Agli effetti della presente disciplina, si intendono per atti di pianificazione sia quelli di pianificazione generale sia quelli di pianificazione esecutiva.
2. Per atti di pianificazione generale si intendono il piano regolatore generale comunale e le sue varianti e i piani o regolamenti di carattere edilizio o urbanistico in genere.
3. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono i piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Articolo 13
Costituzione dell'incentivo

1. Per gli atti di pianificazione l'incentivo è calcolato nella misura del 30 per cento della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale Urbanistica, dell' 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

Articolo 14
Soggetti beneficiari dell'incentivo

1. I soggetti beneficiari dell'incentivo, nel caso di atti di pianificazione, comunque denominati, redatti dagli uffici comunali, sono individuati nei dipendenti dell'ente che partecipano alla redazione dell'atto di pianificazione, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative e precisamente:

- a) nel progettista del piano (tecnico che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assume la responsabilità della progettazione, firmandone i relativi elaborati);
- b) nel disegnatore, se diverso da chi firma il progetto;
- c) nel restante personale che partecipa direttamente alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale o materiale.

Articolo 15 **Conferimento dell'incarico**

1. L'incarico è conferito con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Con l'atto di conferimento dell'incarico deve essere:
 - a) individuato l'atto di pianificazione da redigere;
 - b) quantificata la spesa pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa a tale atto;
 - c) fissato il termine per la consegna degli elaborati tecnici;
 - d) individuato ogni singolo dipendente, con relativa categoria, profilo professionale e funzione;
 - e) definiti gli eventuali servizi o attività, ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno dell'ente;
 - f) definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico.

Articolo 16 **Criteri di ripartizione dell'incentivo**

1. L'incentivo è ripartito, per ciascun atto di pianificazione, tra il personale indicato nell'articolo 14, con le seguenti percentuali :
 - a) il 55 per cento al personale di cui alla lettera a);
 - b) il 30 per cento al personale di cui alla lettera b);
 - c) il 15 per cento al personale di cui alla lettera c).
2. Se più soggetti sono individuati per i punti b), e c) del precedente articolo 14, la quota spettante viene ripartita, in fase di costituzione dell'ufficio di progetto, proporzionalmente alle specifiche competenze professionali ed all'effettivo apporto al procedimento.
3. Se lo stesso soggetto viene individuato per più funzioni fra quelle indicate al precedente articolo 14, la quota ad esso spettante è costituita dalla somma di ciascuna voce alla quale è assegnato.
4. I dipendenti che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione non potranno usufruire del lavoro straordinario per le attività connesse alla redazione degli atti stessi.

Articolo 17 **Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione dell'incentivo, per ciascun atto di pianificazione, è effettuata dal dirigente responsabile del settore competente, con eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui al precedente articolo 15.
2. L'incentivo è liquidato nel seguente modo:
 - a) per metà entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di controdeduzione alle osservazioni.
3. I termini previsti dal precedente comma possono essere automaticamente prorogati fino alla data del pagamento del primo stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

CAPO III NORME FINALI

Articolo 18

Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Il regolamento si applica, limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, anche ai fondi di incentivazione accantonati ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 163/2006, antecedenti la legge del 22/5/1999, n. 144.
2. Ai sensi del comma 1, qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento; qualora il fondo sia stato accantonato, ma non siano ancora stati definiti i criteri di ripartizione, il regolamento si applica anche a questi.
3. Il presente regolamento si applica, limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, anche alle opere o lavori in corso, mediante l'approvazione di un nuovo quadro economico degli stessi.
4. Qualora le aliquote del per cento di cui all'art. 2, comma 1, e del 30 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del regolamento, fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche con le nuove misure dell'incentivo.

Articolo 19

Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.